

COMUNE DI MONTA'
(Provincia di Cuneo)

Regolamento per l'applicazione del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria

Approvato con delibera di C.C. n. 04 del 29.03.2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 – Definizioni oggettive	4
Articolo 3 – Gestione dei canoni	5
Articolo 4 - Dichiarazione	5
Articolo 5 – Funzionario responsabile	5
Articolo 6 - Accertamenti	5
Articolo 7 - Sanzioni	5
Articolo 8 – Rimborsi e compensazioni	6
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	
Articolo 9 – Presupposti impositivi	7
Articolo 10 – Soggetti obbligati	7
Articolo 11 – Modalità e termini per il pagamento del canone	8
Articolo 12 – Suddivisione del territorio in zone di interesse	8
Articolo 13 – Determinazione delle tariffe	8
CAPO I – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	
Articolo 14 – Tipologie di occupazioni	10
Articolo 15 – Occupazioni d’urgenza	10
Articolo 16 – Determinazione del canone per le occupazioni del suolo pubblico	11
Articolo 17 – Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all’occupazione	12
Articolo 18 – Atto di concessione o autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico	13
Articolo 19 – Obblighi del concessionario	13
Articolo 20 – Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro	14
Articolo 21 – Rinnovo, proroga e disdetta della concessione o autorizzazione	15
Articolo 22 – Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione	15
Articolo 23 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	15
Articolo 24 – Occupazioni abusive	16
Articolo 25 - Riduzioni	16
Articolo 26 - Esenzioni	17
CAPO II – DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI	
Articolo 27 – Tipologia degli impianti pubblicitari	18
Articolo 28 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari	19
Articolo 29 – Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie	19
Articolo 30 – Istanze per messaggi pubblicitari	20
Articolo 31 – Rilascio dell’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari	21
Articolo 32 – Obblighi del soggetto che effettua l’installazione dei mezzi pubblicitari	22
Articolo 33 – Subentro nelle autorizzazioni	22
Articolo 34 – Modifica, sospensione o revoca d’ufficio dell’autorizzazione	23
Articolo 35 – Durata, decadenza ed estinzione dell’autorizzazione	23
Articolo 36 – Rimozione dei mezzi pubblicitari	23
Articolo 37 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	24
Articolo 38 – Divieti e limitazioni	24
Articolo 39 - Riduzioni	24
Articolo 40 - Esenzioni	24
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
Articolo 41 – Servizio delle pubbliche affissioni	25

Articolo 42 – Impianti per le pubbliche affissioni.....	25
Articolo 43 - Limitazioni	25
Articolo 44 – Impianti privati per affissioni dirette.....	26
Articolo 45 – Canone sul servizio delle pubbliche affissioni	26
Articolo 46 – Criteri e modalità per l’espletamento del servizio di pubbliche affissioni.....	26
Articolo 47 – Affissione di necrologi	27
Articolo 48 – Affissioni abusive	27
Articolo 49 – Maggiorazione del canone.....	27
Articolo 50 – Riduzione del canone	27
Articolo 51 – Esenzione del canone	28
Articolo 52 – Pagamento del canone.....	28
Articolo 53 - Vigilanza	28
Articolo 54 – Norme di rinvio	28
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Articolo 55 - Abrogazioni.....	29
Articolo 56 – Disposizioni transitorie e finali	29

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, introdotto dall'art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160.

2. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone patrimoniale, le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la voltura, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione e esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in zone delle strade, aree e spazi pubblici ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.

3. Nei limiti consentiti dalla vigente normativa, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 – Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definiscono:

- a) **“suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche”**: i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. dicatio ad patriam consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un' esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due o più strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Non fanno parte delle aree comunali di cui sopra le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate all'art. 2 c. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all'interno del centro abitato del Comune di Montà;
- b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato anche con impianti pubblicitari;
- c) canone: il canone dovuto dall'occupante e da chi intraprende iniziative pubblicitarie senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera c);
- e) occupazioni annuali, o permanenti: quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione, si protragga per l'intero anno solare con carattere stabile, 24 ore su 24, comportando o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- f) occupazioni temporanee: quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione, si protragga per un periodo inferiore all'anno solare; possono

- essere giornaliera, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;
- g) esposizioni pubblicitarie annuali: quelle effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, con un periodo di esposizione superiore a 90 giorni;
 - h) esposizioni pubblicitarie temporanee: quello con un periodo di esposizione minimo di 30 giorni.

Articolo 3 – Gestione del Canone

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può affidare la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del Canone patrimoniale ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.lgs. 15/12/1997 n.446 s.m.i.

Articolo 4 – Dichiarazione

1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione di cui agli artt. 25 e 39 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella richiesta per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in quanto tale richiesta è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il richiedente è tenuto altresì a presentare la dichiarazione all'Ufficio Tributi qualora intervengano modificazioni che comportino un diverso ammontare del canone.

Articolo 5 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone patrimoniale di cui al presente Regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione del Canone e ne dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale.

Articolo 6 – Accertamenti

1. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento anche in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni, anche coadiuvato dall'Ufficio di Polizia Municipale. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi notificati ai debitori secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019.
2. Nel caso in cui il canone di cui al presente Regolamento risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato separatamente per ciascun anno.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 7 – Sanzioni

1. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone la sanzione viene fissata nel limite del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, oltre agli interessi moratori pari al tasso legale in vigore al momento della

violazione.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente , fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della legge n.160 del 2019.

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo delle stesso per canone, sanzione ed interessi non supera Euro 12,00.

Articolo8 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente.

4. Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 12,00.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 9 – Presupposti impositivi

1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 comma 1 lettera a) del presente regolamento. Sono comunque escluse dall'applicazione del canone:
 - le occupazioni dello spazio sovrastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari visivi e acustici, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni ed aree privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie e durata comune per la configurazione dei citati presupposti, sicchè nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie ed alla durata per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune per superficie e durata sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 10 – Soggetti obbligati

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 il canone patrimoniale è dovuto:
 - a) dal titolare della concessione all'occupazione di suolo pubblico ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva in quanto privo di detta concessione;
 - b) dal titolare dell'autorizzazione per la diffusione dei messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta autorizzazione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario. L'Amministrazione può richiedere il versamento del Canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati.
2. Il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile. In mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia solidarietà passiva.
4. Nel caso di occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.

Articolo 11 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno; per importi superiori a Euro 258,23 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, di uguale importo, scadenti il 30/04, 31/07, 31/08 e 31/10 dell'anno di riferimento del canone.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti a scadenze diverse;
4. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune, utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a. conto corrente di tesoreria del Comune;
 - b. conto corrente postale intestato al Comune;
 - c. strumenti elettronici di pagamento eventualmente messi a disposizione del Comune;
 - d. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs.n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - e. modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
 - f. modalità individuate dal gestore del servizio.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato.
7. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni.
8. Il versamento del canone non è dovuto qual'ora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 12,00 per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti e Euro 3,00 per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee.

Articolo 12 – Suddivisione del territorio in zone di interesse

1. Ai fini della determinazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è suddiviso in tre zone ad ognuna delle quali è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, da elementi di centralità, della presenza dei pubblici servizi, del flusso turistico, dall'intensità abitativa, dalla presenza di iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade ed aree pubbliche secondo la suddivisione del territorio comunale di cui al comma precedente è evidenziata nell' **Allegato A**, "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche", al presente regolamento e ne è parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona con tariffazione maggiore.

Articolo 13 – Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno. In prima applicazione (anno 2021) le tariffe sono determinante

contestualmente all'approvazione del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per l'individuazione della tariffa standard e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, facendo riferimento alla popolazione residente secondo i dati statistici ufficiali, il Comune di Montà rientra nella fascia dei Comuni fino a 10.000 abitanti.

3. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 826 della Legge n. 160/2019.

4. Ai sensi dell'art. 1 c.829 della stessa legge, per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad $\frac{1}{4}$. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 827, art. 1, della Legge n.160/2019.

6. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte dell'utilizzatore, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano anche dei mezzi pubblicitari autorizzati con riferimento alla superficie e alla loro illuminazione è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

7. I coefficienti di valutazione economica, nonché le fattispecie di occupazione e di esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, sono indicati nel prospetto "Determinazione dei coefficienti moltiplicatori" (**Allegato B**) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

CAPO I – OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 14 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni, al fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base alla dura in permanenti o temporanee:

- a. sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa e la contemporanea sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b. sono **temporanee** le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili.

2. Si individuano altresì le occupazioni temporanee ricorrenti che, pur avendo durata inferiore all'anno, sono destinate allo svolgimento di una attività che per sua natura è destinata a ripetersi con regolarità e sistematicità, quali ad esempio le occupazioni realizzate per gli spettacoli viaggianti.

3. Le concessioni a carattere permanente, in base al tipo di attività che si intende svolgere, sono classificate nelle fattispecie di occupazioni come di seguito individuate:

➤ **Occupazione di suolo pubblico**

- a. occupazione ordinaria del suolo comunale;
- b. occupazione di spazi riservati in via esclusiva al parcheggio e sosta privati;
- c. chioschi adibiti alla somministrazione e vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di un'attività economica e simili;
- d. arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini porta rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori automatici, bilance, portacicli, transenne parapetonali e simili.

➤ **Soprasuolo**

- a. occupazione ordinaria del soprasuolo;
- b. impianti a fune e simili per trasporto merci e persone.

➤ **Sottosuolo**

- a. occupazione ordinaria del sottosuolo;
- b. Serbatoi interrati.

➤ **Impianti erogazione pubblici servizi**

- a. occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

1. Le concessioni a carattere temporaneo, in base al tipo di attività che si intende svolgere, sono classificate nelle fattispecie di occupazioni come di seguito individuate:

- occupazione ordinaria del suolo;
- occupazione ordinaria del soprasuolo;
- occupazione di spazi riservati in via esclusiva la parcheggio privato;
- occupazioni con ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con mezzi operativi) e simili;
- spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive;
- dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e simili;
- mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo.

Articolo 15 - Occupazioni d'urgenza

1. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio nella misura strettamente necessaria in caso di

comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio e/o a garanzia della pubblica incolumità. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale; non appena possibile dovrà essere presentata la relativa domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o concessione. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva.

2. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria. In difetto l'occupazione si considera abusiva con la conseguente applicazione delle eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento con obbligo di immediata rimessa in pristino dell'area.

Articolo 16 - Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a. durata effettiva dell'occupazione;
- b. superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c. tipologia e finalità dell'occupazione espressi tramite un coefficiente di valutazione economica che sostanzia il valore economico dell'occupazione in relazione all'attività esercitata, indice di sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché del vantaggio che ne ritrae l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico. La previsione di tali coefficienti di valutazione economica è contemplata nell' **Allegato B** al presente Regolamento ("Determinazione dei coefficienti moltiplicatori");
- d. zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, secondo la classificazione in zona di importanza delle strade e delle altre aree pubbliche come da **Allegato A** del presente Regolamento "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche".

2. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

3. Nel caso di occupazioni di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

4. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore al metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

5. Le occupazioni temporanee con durata corrispondente a frazioni di giorno sono calcolate per l'intera giornata.

6. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), il canone è dovuto forfettariamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00.

7. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno solare (indipendentemente dalla data di inizio delle stesse) o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua per i coefficienti di valutazione economica relativi alla specifica fattispecie (di cui all'allegato B) e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione, tenuto conto della classificazione in zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche (di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

8. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa

standard giornaliera per i coefficienti di valutazione economica relativi alla specifica fattispecie (di cui all'allegato B), per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni dell'occupazione, tenuto conto della classificazione in zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche (di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

9. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo/soprasuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati all'occorrenza con determina del funzionario responsabile.

Articolo 17 - Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare domanda, secondo la modulistica e le indicazioni definite dai competenti uffici comunali, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione/autorizzazione.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono occupare spazi ed aree pubbliche sono tenuti al rispetto di quanto indicato al comma precedente.

3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

5. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 3 e 4, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

6. La domanda di concessione o autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere:

- a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
- c. nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore o da persona all'uopo incaricata, con indicazione dell'eventuale codice fiscale;
- d. l'ubicazione dello spazio o del luogo che si richiede di occupare;
- e. la dimensione dello spazio o del luogo che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- f. la durata e la frequenza dell'occupazione;
- g. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

7. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda deve essere corredata da documenti, quali disegni, grafici, planimetrie dell'area interessata con le relative misure e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio, al fine di identificare l'occupazione oggetto della domanda stessa.

8. L'Ufficio competente potrà richiedere ulteriori documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessari ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

9. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda qualora le

condizioni delle occupazioni siano analoghe tra di loro, salvo quanto disposto da altre norme.

Articolo 18 - Atto di concessione o autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico

1. Il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione viene effettuato dall'ufficio comunale competente, verificata la completezza e la regolarità della domanda pervenuta e dopo l'acquisizione, nel caso sia necessaria, di specifici pareri tecnici da parte di altri uffici comunali o altre Amministrazioni interessati dal procedimento.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a. gli elementi identificativi della concessione di cui all'art 17 comma 6 del presente Regolamento;
 - b. le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c. la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
 - d. l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e. l'obbligo di osservare quanto previsto dall' art. 19 del presente regolamento;
 - f. le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della possibilità di proseguire con l'occupazione;
 - g. l'espressa riserva secondo la quale il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione, né che essa implichi, da sola, che il richiedente sia legittimato a darne esecuzione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali ulteriori licenze ed autorizzazioni prescritte.
3. La concessione deve inoltre indicare l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali danni e lesioni dei diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
4. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione, ovvero del diniego all'occupazione si conclude, per le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o dal ricevimento della documentazione integrativa eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee, il provvedimento di autorizzazione o concessione, ovvero il loro diniego, sarà rilasciato entro i 3 giorni lavorativi antecedenti alla data in cui si intende la stessa sarà iniziata.
6. Nelle more del procedimento autorizzativo, l'occupazione può essere iniziata, salvo il dovere di rimessa in pristino dei luoghi in caso di successivo diniego. E' fatto salvo il caso di cui all'art. 15 del presente regolamento.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo dell'atto di concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti ad occupazioni di suolo pubblico.

Articolo 19 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a. munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'art. 15 del presente regolamento;
 - b. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - c. custodire l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo su richiesta degli addetti alla vigilanza. In caso di smarrimento, distruzione o

- sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- d. divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione salvo quanto disposto dall'art 20 c.2 del presente Regolamento;
 - e. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - f. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - g. provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione;
 - h. rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;
 - i. versare il canone alle scadenze previste.
2. L'occupazione dovrà essere effettuata in modo da non attuare alcun intralcio alla circolazione di veicoli, pedoni e disabili, né di impedire il libero accesso a case e negozi. In caso di pericolo, l'occupazione deve essere opportunamente segnalata con specifici segnali e cartelli.
3. Il concessionario ed i suoi dipendenti devono tenere un contegno decoroso, né arrecare disturbo alla quiete pubblica.
4. L'occupazione dovrà essere limitata all'area che è stata assegnata, e non deve protrarsi oltre la durata indicata nell'atto di concessione o autorizzazione, salvo proroga espressamente richiesta ed ottenuta prima della scadenza e secondo quanto stabilito all'art. 21 del presente Regolamento.
5. È vietato al concessionario arrecare qualsiasi danno o modifica al suolo oggetto della concessione, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di ripristinare lo stesso a proprie spese e responsabilità, entro i termini fissati dal Comune e con le soluzioni tecnico-costruttive e i materiali da impiegare concordati preventivamente con l'Ufficio tecnico comunale.

Articolo 20 - Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non può essere oggetto di cessione a terzi, salvo quanto disposto al successivo comma 2.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, contestualmente alla presentazione della comunicazione/istanza di subentro, il procedimento di voltura della concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Il Comune, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione.
3. Il subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

Articolo 21 – Rinnovo, proroga e disdetta della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni/autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. La domanda di rinnovo/proroga deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art 17 del presente regolamento.
3. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare domanda di proroga, almeno 5 giorni prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
5. La disdetta anticipata in caso di occupazione temporanea deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla cessazione dell'occupazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Articolo 22 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, in caso di situazioni straordinarie o per ragioni di utilità o di interesse/ordine pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi o quant'altro.
4. Il provvedimento di revoca è insindacabile e il concessionario non potrà sollevare eccezioni od obiezioni di sorta. Il provvedimento di revoca viene notificato all'interessato a mezzo del Messo Comunale ovvero delle altre modalità di notificazione previste in materia tributaria e, se necessario, è preceduto da una perizia tecnica.
5. Il provvedimento di revoca vincola il destinatario a cessare l'occupazione immediatamente ovvero a decorrere dalla data in esso precisata e contiene altresì l'intimazione a sgomberare, pulire, restaurare e ripristinare lo spazio e il luogo occupato entro un congruo termine per la esecuzione di tali lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, i lavori di sgombero e ripristino saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico del soggetto inadempiente.
6. Nel caso di modifica della concessione e/o autorizzazione l'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.

Articolo 23 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, dalle norme regolamentari e legislative vigenti in

- materia;
 - b. il mancato versamento del canone di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - c. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - d. la violazione alla norma di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione;
 - e. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione, senza giustificato motivo, nei sei mesi successivi alla data di rilascio dell'atto;
 - f. il mancato ritiro dell'atto di concessione o autorizzazione entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 24 - Occupazioni abusive

1. Sono occupazioni abusive, quelle:
- a. realizzate senza la concessione e/o autorizzazione comunale;
 - b. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - c. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - d. attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - e. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione;
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente pubblico ufficiale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici con conseguente addebito degli oneri derivanti dalla rimozione stessa a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione abusiva .
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Per i casi di cui al presente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorata del 50%.
5. Ai fini dell'individuazione del canone cui applicare la maggiorazione, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
6. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art.20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Articolo 25 – Riduzioni

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) L. 160/2019 sono previste le seguenti riduzioni:
- a. per le occupazioni temporanee, la tariffa si applica come segue:
 - fino a 14 giorni: tariffa intera;
 - oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni: il 30% di riduzione;
 - oltre i 30 giorni: il 50% di riduzione.
 - b. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione

del 50% fino a 100 mq.; del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.; del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

- c. per le occupazioni temporanee poste in essere con ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili relativi alla ristrutturazione e/o recupero edilizio, purché in possesso del prescritto titolo all'esecuzione dei lavori stessi, la tariffa è ridotta come segue:
- all'1% della vigente tariffa per i primi 3 mesi di occupazione;
 - al 5% della vigente tariffa per i successivi 9 mesi di occupazione oltre i primi tre mesi;
 - al 10% della vigente tariffa per il tempo residuo oltre i 12 mesi di occupazione.

Articolo 26- Esenzioni

1. Fatte salve le esenzioni previste dalla L.160 del 27.12.2019, ai sensi del comma 821 lettera f) della medesima legge sono previste le seguenti esenzioni:
 - a. occupazione con i passi carrabili;
 - b. occupazione con passi carrabili, con rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - c. occupazioni da parte delle autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi) nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - d. occupazioni temporanee con tende o simili, fissi o retrattili;
 - e. occupazioni del suolo pubblico con tende aggettanti su spazi pubblici o di pubblica utilità effettuate da titolari di attività commerciali e/o artigianali preventivamente autorizzate e conformi a quanto previsto nell'elaborato "Linee guida per gli impianti pubblicitari degli esercizi commerciali" approvato con deliberazione C.C nr.14 del 11/06/2001.
2. Sono inoltre esenti dal canone:
 - a. occupazioni effettuate nell'esercizio del commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti;
 - b. occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - c. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché avvengano nel rispetto delle prescrizioni del competente ufficio comunale;
 - d. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizi, siano posti in contenitori facilmente rimovibili e non contengano indicazioni pubblicitarie;
 - e. occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

CAPO II – DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 27 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque destinati all'effettuazione della pubblicità ordinaria, a quella effettuata mediante veicoli, mediante pannelli luminosi e proiezioni, ovvero con modalità diverse.

2. Ai fini dell'applicazione del canone le autorizzazioni sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o installazione di mezzi o insegne, secondo la seguente classificazione:

- pubblicità ordinaria: si intende quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo secondo le definizioni di cui all'art. 23 D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e all'art. 47 D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada);
- pubblicità effettuata con veicoli: si intende quella effettuata, per conto proprio o altrui, mediante l'apposizione di messaggi all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, ovvero su veicoli di proprietà di imprese commerciali o adibiti ai trasporti, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
- pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni: va considerata quella effettuata con insegne, pannelli, diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile;
- pubblicità con striscioni: vale a dire quella effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
- Insegne di esercizio: si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminosa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelle contenenti il nome, la ragione sociale, gli indirizzi, le descrizioni delle attività, le indicazioni generiche dei beni venduti e dei prodotti offerti, loghi, stemmi, affreschi ed immagini relative all'attività esercitata, con esclusione di marchi o prodotti specifici di terzi;
- pubblicità da aeromobili: ossia effettuata sul territorio del comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale
- pubblicità con palloni frenati o simili;
- pubblicità in forma ambulante, ossia effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di materiale pubblicitario quali depliant, volantini, manifestini o altro materiale pubblicitario simile, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
- pubblicità fonica cioè effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, anche montati su veicoli;
- mezzi e messaggi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività, anche se riferiti ad indicazioni di pubblica utilità, purché riferiti ad attività commerciali (ad esempio frecce direzionali, preinsegne e simili). Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. L'installazione dei mezzi pubblicitari nel territorio del Comune è effettuata in conformità alle "Linee guida per gli impianti pubblicitari degli esercizi commerciali"

approvate con deliberazione Consiglio Comunale N.14 del 11.06.2001.

Articolo 28 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono rispettare le prescrizioni previste dall'art. 23 D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e dalle seguenti disposizioni del D.P.R.495/1992:
 - a. art. 48 in riferimento alle dimensioni dei cartelli pubblicitari;
 - b. art. 49 in merito ad ulteriori caratteristiche di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari;
 - c. art. 50 per le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi;
 - d. art. 51 in riferimento al posizionamento di segni orizzontali reclamistici e alla collocazione di locandine pubblicitarie;
 - e. art. 52 per l'ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio e dei mezzi pubblicitari a messaggio variabile;
 - f. art. 57 in riferimento all'apposizione di pubblicità sui veicoli;
 - g. art. 59 per la pubblicità fonica
2. L'installazione di mezzi pubblicitari su edifici storici, pubblici o religiosi ed in prossimità di aree o beni tutelati come beni culturali e paesaggistici è subordinata al rispetto di quanto stabilito agli artt. 49 e 153 D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
3. All'interno del centro storico del Comune di Montà, così come definito dal piano regolatore generale vigente, l'installazione di mezzi pubblicitari è ammessa secondo le regole dettate dall'elaborato "Linee guida per gli impianti pubblicitari degli esercizi commerciali" approvato con deliberazione Consiglio Comunale N.14 del 11.06.2001, nonché nel rispetto del piano colore vigente.

Articolo 29 - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b) della Legge n.160/2019, il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. superficie complessiva del mezzo pubblicitario calcolata in metri quadrati;
 - b. tipologia dei messaggi diffusi espressa in un coefficiente di valutazione economica che sostanzia il valore economico della diffusione tenuto conto della tipologia dell'impianto/mezzo pubblicitario, delle forme di comunicazione e della percepibilità del messaggio. La previsione di tali coefficienti di valutazione economica sono concretizzati nell'**Allegato B** "Determinazione dei coefficienti moltiplicatori" del presente Regolamento.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari riguardanti diversi soggetti collocati su un unico pannello/mezzo di supporto, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni, le bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo

pubblicitario.

9. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

10. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite e per ciascun giorno.

12. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

13. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua per i coefficienti di valutazione economica relativi alla specifica fattispecie (di cui all'allegato B) e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

14. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per i coefficienti di valutazione economica relativi alla specifica fattispecie (di cui all'allegato B), per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria, con un periodo di esposizione minimo di 30 giorni.

Articolo 30 – Istanze per messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette alla presentazione di relativa istanza. La domanda di cui sopra, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve essere presentata da chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio comunale e sul sito internet dell'ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti al rispetto di quanto indicato al comma precedente.

3. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione/diffusione del messaggio pubblicitario.

4. La domanda/comunicazione, deve contenere:

- a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda/comunicazione;
- c. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni

- pubblicitarie oggetto della richiesta;
- e. il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione e il contenuto del messaggio pubblicitario e la rappresentazione grafica dell'impianto che si intende esporre.
5. Analoga documentazione deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione con conseguente nuova determinazione del canone e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
6. In deroga, come previsto dal c.821, lett e) della L.160/219 s.m.i., l'istanza di concessione o autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- locandine da esporre all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno;
 - volantini, deplianti.
7. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità.

Articolo 31 – Rilascio dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari

1. L'installazione di cartelli, di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato è soggetta ad autorizzazione emanata dal Comune in caso di assenso al loro posizionamento su strade comunali o in vista di esse, ovvero dal Comune previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario o del gestore nel caso di assenso al loro posizionamento su strade regionali, provinciali o in vista di esse.
2. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria ed avvia il relativo procedimento istruttorio.
3. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda/comunicazione pervenuta, nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici comunali o ad altre Amministrazioni interessati dal procedimento.
4. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente il quale è tenuto al pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
5. Il termine per la conclusione del procedimento per le esposizioni permanenti è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, di 60 giorni in caso di presentazione di una comunicazione. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. In nessun caso la scadenza del termine determina assenso alla installazione o esposizione pubblicitaria. Il diniego deve essere comunque espresso e motivato.
6. Per le esposizioni temporanee il provvedimento di autorizzazione, ovvero il loro diniego, sarà rilasciato entro i 3 giorni lavorativi antecedenti alla data in cui si intende la stessa sarà iniziata.
7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
8. L'autorizzazione comunale alla esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
9. L'installazione è autorizzata ovvero consentita tenuto conto dei divieti, delle limitazioni e delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal

Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada e dal presente Regolamento.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria.

Articolo 32- Obblighi del soggetto che effettua l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. Il soggetto titolare della autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. In particolare ha l'obbligo di:
 - a. provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro i termini stabiliti nella relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune o dagli altri enti competenti, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f. provvedere alla rimozione degli impianti a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste dall'atto autorizzativo all'installazione o di successiva motivata richiesta da parte del Comune o degli altri enti competenti;
 - g. provvedere alla rimozione di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando inoltre il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
 - h. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - i. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - j. versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 33 – Subentro nelle autorizzazioni

1. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, contestualmente alla comunicazione di trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 30 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.

2. L'accoglimento della voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente.

3. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

Articolo 34 - Modifica, sospensione o revoca d'ufficio dell'autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, senza alcun obbligo di indennizzo, con atto motivato, il provvedimento di autorizzazione rilasciato. L'atto deve indicare i termini entro i quali il titolare dovrà provvedere alla rimozione e/o modifica oltre all'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

Articolo 35 – Durata, decadenza ed estinzione dell' autorizzazione

1. L'installazione di mezzi pubblicitari ha validità per il periodo indicato nell'atto di autorizzazione ovvero per il periodo previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice Strada ed è rinnovabile presentando apposita domanda secondo le stesse modalità previste dall'art.30 del presente Regolamento.

2. Sono cause di decadenza/revoca dei titoli autorizzativi:

- a. il mancato rispetto delle prescrizioni delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia nonché di quanto previsto nell'atto di autorizzazione e nel presente Regolamento;
- b. l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c. il mancato pagamento del canone dovuto;
- d. il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio;
- e. il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta senza giustificato motivo.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 36 – Rimozione dei mezzi pubblicitari

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione.

2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

3. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 37- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione stessa o effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo canone. Previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata. Gli oneri derivanti dalla rimozione o dalla copertura sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria abusiva o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Per i casi di cui al presente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al canone previsto per la specifica fattispecie maggiorata del 50%.

3. Ai fini dell'individuazione del canone cui applicare la maggiorazione, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si considera temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, con decorrenza dal trentesimo giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con processo verbale di contestazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 38 - Divieti e limitazioni

1. È vietata la pubblicità effettuata sul territorio del Comune mediante lancio di oggetti o manifestini da aeromobili o altri veicoli o da parte di persone.

2. È comunque sempre vietato il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari nei punti indicati dall'art. 23 D.Lgs. 285/1992 e dall'art. 51 c. 3 D.P.R. 495/1992.

3. È vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sui muri di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, nonché sul palazzo comunale.

Articolo 39 – Riduzioni

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) L. 160/2019 il canone è ridotto nella misura del 50% in caso di:

- a. messaggi pubblicitari effettuati da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b. messaggi pubblicitari relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c. messaggi pubblicitari relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 40 – Esenzioni

1. Le esenzioni relative alla diffusione di mezzi pubblicitari sono disciplinate dal comma 833 della L.160/2019 e dalle ulteriori norme che debbano ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento.

2. Sono altresì esenti dal canone le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 41 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Con decorrenza dal 01.12.2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, istituzionali comunque privi di rilevanza economica ovvero diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Le pubblicazioni obbligatorie di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali previste dalla legge o da altri regolamenti sono inoltre garantite mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.
4. Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

Articolo 42 - Impianti per le pubbliche affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Tutti gli impianti sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione e che sono più precisamente indicati nell'**Allegato C**, "Impianti per le pubbliche affissioni", del presente Regolamento e ne costituisce parte integrante.
3. Gli impianti esistenti sul territorio rispondono alle effettive esigenze attuali. La superficie complessiva è di mq.158,98.
4. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita come appresso:
 - a. mq 47,69 è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b. mq 95,39 è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata dal servizio comunale;
 - c. mq 15,90 è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente.
5. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di finalità economiche deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
6. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento qualora risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

Articolo 43 - Limitazioni

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è vietata l'affissione di manifesti al di fuori degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni di cui all'articolo precedente.
2. Per esigenze di carattere estetico e di disponibilità degli spazi necessari negli impianti sopraindicati, non è consentita l'affissione di manifesti composti da più di due fogli di formato cm. 70 x 100.
3. Per consentire l'accoglimento proporzionale di tutte le richieste di affissioni, in relazione alla disponibilità degli spazi, le affissioni sono limitate ad un massimo di 15 fogli di cm.70 x 100. L'Ufficio comunale competente potrà comunque limitare ulteriormente il numero dei fogli se la disponibilità di spazi non dovesse essere sufficiente.

Articolo 44 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 45 – Canone sul servizio delle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è effettuato, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei, la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli.
3. Il canone da applicare alle pubbliche affissioni è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1 c. 827 della Legge n.160/2019, per il coefficiente moltiplicatore relativo alla specifica fattispecie (di cui all' **Allegato B**) e per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100.
4. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni. Per ulteriori e successivi periodi di esposizione di 5 giorni o frazione si applica la maggiorazione prevista al c.4 dell'art. 49 del presente Regolamento.

Articolo 46 – Criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta.
2. Le affissioni vengono eseguite con cadenza bisettimanale, salvo l'affissione sia richiesta con pagamento dell'urgenza.
3. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio Tributi comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno 2 giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Su ogni manifesto viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
8. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la richiesta senza alcun onere a suo carico, ed il Comune o il concessionario del servizio rimborsa le somme versate.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
10. Il Comune o il concessionario non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi.

11. I manifesti pervenuti per l'affissione senza pagamento del canone, di cui sia stata annullata la richiesta ovvero siano risultati in eccedenza, se non ritirati o richiesti dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti o da quando è stato ricevuto il relativo avviso, saranno inviati al macero.

12. Nell'Ufficio Tributi del Comune sono disponibili, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Articolo 47 – Affissioni di necrologi

1. Il periodo di esposizione concesso per le affissioni di necrologi non potrà superare i 10 giorni.

2. Il Comune può autorizzare, a domanda degli interessati, le imprese di pompe funebri e le tipografie che stampano i necrologi all'affissione diretta negli spazi riservati alle affissioni prive di finalità economiche, nei casi in cui il servizio comunale non possa provvedervi. Le predette ditte dovranno effettuare quanto prima il versamento del relativo canone.

Articolo 48 – affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori spazi a ciò destinati. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Nel caso di affissioni abusive di cui al presente articolo, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al canone dovuto maggiorata del 50% oltre la maggiorazione di cui all'art.49 c.5 del presente Regolamento.

Articolo 49 - Maggiorazione del canone

1. E' dovuta una maggiorazione del 50% del canone in caso di richiesta di affissioni inferiori a 50 fogli.

2. E' dovuta una maggiorazione del 50% del canone per richiesta di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è invece applicata una maggiorazione del 100%.

3. E' dovuta una maggiorazione del 10% del canone, con un minimo corrispondente ad un importo fisso pari a Euro 25,82, per le affissioni urgenti di necrologi e partecipazioni al lutto, tranne che per quelle eseguite direttamente dalle imprese funebri autorizzate all'affissione diretta ai sensi dell'art. 47 del presente Regolamento.

4. E' dovuta una maggiore del 30% per ogni periodo di esposizione, successivo ai primi 10 giorni, di 5 giorni o frazione.

5. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi è dovuta la maggiorazione del 10%, con un minimo di € 25,82 per ciascuna richiesta.

Articolo 50 - Riduzione del canone

1. E' applicata una riduzione del 50% del canone del servizio di pubbliche affissioni nei seguenti casi:

- a. i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 51 del presente regolamento;
- b. i manifesti riguardanti in via esclusiva comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio

- o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d. i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 51 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone per il servizio delle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Montà e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.
 - b. i manifesti delle autorità militari, i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge, purché il soggetto richiedente indichi la disposizione legislativa in forza della quale ne è stabilita l'obbligatorietà;
 - f. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 52 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone per il servizio delle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, oppure modello F24, oppure piattaforma PagoPa di cui all'art.5 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., nonché attraverso altri strumenti messi a disposizione dell'Ufficio competente. L'attestazione di avvenuto versamento deve essere allegata alla richiesta stessa al momento della sua presentazione.
2. Il versamento del canone non è dovuto, fino a concorrenza dell'importo di euro 3,00.

Articolo 53 - Vigilanza

1. L'ufficio affissioni e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive nel caso non vi provveda direttamente il trasgressore.
2. Ai fini della contestazione delle violazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 54 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 55 – Abrogazioni

1. Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato con Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/1998 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2001 e n. 38 del 30/10/2001, l'Imposta comunale sulla pubblicità disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 04/03/1995 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2002 e n. 13 del 26/03/2007, e il diritto sulle pubbliche affissioni disciplinato con Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 04/03/1995 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2007.

Articolo 56 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi e dal 01.12.2021 in riferimento alle pubbliche affissioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

4. Per il solo anno 2021 i termini di pagamento del canone di cui all'art.11 del presente Regolamento, sono stabiliti come di seguito indicati:

- a. rata unica: entro il 31/05/2021;
- b. versamenti in quattro rate per importi superiori a Euro 258,23: 31/05/2021, 31/07/2021, 31/08/2021 e 31/10/2021.